

**REGOLAMENTO (CE) N. 2470/96 DEL CONSIGLIO  
del 17 dicembre 1996  
che estende la durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali relativamente alle patate**

*Gazzetta ufficiale n. L 335 del 24/12/1996 PAG. 0010 - 0010*

**Testo:**

**REGOLAMENTO (CE) N. 2470/96 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1996 che estende la durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali relativamente alle patate**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per i ritrovati vegetali (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, come è noto, le difficoltà connesse alla costituzione di varietà di patate richiedono spese per attività di ricerca che si protraggono per un periodo maggiore rispetto a quello della stragrande maggioranza delle altre coltivazioni agricole; che inoltre l'esperienza acquisita sul mercato dimostra che il valore commerciale di una nuova varietà di patate si manifesta soltanto a lungo termine rispetto alle specie agricole che richiedono anch'esse attività di ricerca a lungo termine; che, per i suddetti motivi, un adeguato compenso delle attività di ricerca è possibile soltanto in una fase piuttosto tarda della protezione rispetto alle altre coltivazioni agricole;

considerando che, per creare un quadro giuridico che porti alla realizzazione di tale adeguato compenso, il provvedimento più idoneo è l'estensione della durata iniziale della privativa comunitaria per ritrovati vegetali di altri cinque anni nel caso delle patate;

considerando che siffatta estensione dovrebbe essere applicata a tutte le private comunitarie per ritrovati vegetali che sono state concesse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento o che saranno concesse in futuro, a meno che tale privativa non sia debitamente ceduta dal titolare oppure annullata mediante decisione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali;

considerando che il periodo di estensione deve essere ridotto se una o più private nazionali nei confronti della stessa varietà sono state in vigore in uno Stato membro prima della concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali e di conseguenza hanno consentito a un costitutore di trarre beneficio dalla sua varietà; che un principio analogo è già stato stabilito nelle disposizioni transitorie dell'articolo 116 del regolamento (CE) n. 2100/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per quanto riguarda le varietà di patate, la durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali di cui all'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2100/94 è prorogata per un ulteriore periodo di cinque anni, fatte salve le disposizioni dell'articolo 116, paragrafo 4, quarto trattino del suddetto regolamento.

2. Nel caso di varietà per le quali è stata concessa una privativa nazionale per ritrovati vegetali prima di quella comunitaria per i medesimi ritrovati, ma alle quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 116, paragrafo 4, quarto trattino del suddetto regolamento, dalla proroga di cui al paragrafo 1 è detratto il periodo più lungo espresso in anni interi nei quali in uno Stato membro sia stata in vigore una o più private nazionali nei confronti della stessa varietà, prima della concessione della privativa comunitaria.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. YATES